

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

COPIA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ing. Angelo BUONO

F.to: Dott.ssa Francesca BASTA



COMUNE DI MIGLIONICO

C.A.P. 75010

PROVINCIA DI MATERA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13

ADUNANZA STRAORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000:

X Viene affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
.....~~20 MAR. 2015~~ (art.32, commi 1 e 5 della L.n.69/2009);

Dalla residenza municipale li~~20 MAR. 2015~~

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Francesca BASTA

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Miglionico,~~20 MAR. 2015~~



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca BASTA

Il sottoscritto, inoltre,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il~~19 MAR. 2015~~ perché:

X stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n.267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n.267/2000);

Dalla residenza municipale li.....~~20 MAR. 2015~~

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Francesca BASTA

OGGETTO: PIANO DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI MIGLIONICO APPROVATO CON D.P.G.R. N.111 DELL'1.02.1982 - ZONA "E" AGRICOLA. SPECIFICAZIONE, INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AI SENSI LEGGE REGIONE BASILICATA N.17 DEL 25.02.2005 E RELATIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

L'anno duemilaquindici, nel giorno diciannove del mese di Marzo, alle ore 18,36 in Miglionico, nell'Auditorium del Castello del Malconsiglio, convocato nelle forme prescritte dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale.

Sono presenti :

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. BUONO Angelo - SINDACO	X	
2. PICCINNI Michele		X
3. PERRINO Antonio	X	
4. SCARCIA Ermanno Gabriele	X	
5. CORLETO Antonio	X	
6. PACE Michele	X	
7. MANZARA Anna Maria	X	
8. CASELLA CECERE Agata	X	
9. DIGIOIA Antonio		X
10. SIGNORELLA Orazio		X
11. DIMUCCI Ivana		X

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Basta.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni a termine dell'art. 38 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 essendo questa la prima convocazione, il Sig. BUONO Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce ed illustra il punto posto all'o.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che con D.P.G.R. n.111 dell'1.02.1982 avveniva l'approvazione del vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Miglionico;
- Che il Comune di Miglionico ha in corso lo studio e l'approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.16 della L.R. 23/99 e succ. modd. ed int., e che lo stato del relativo Procedimento ha portato alla convocazione della Conferenza di Pianificazione n.3 regolarmente tenuta in data 26 maggio 2011, come risulta dal Verbale relativo;
- Che è volontà dell'Amministrazione comunale di Miglionico procedere ad una "specificazione, integrazione e completamento delle norme tecniche di attuazione Piano di Fabbricazione del Comune di Miglionico approvato con D.P.G.R. n.111 dell'1.02.1982 - Zona "E" AGRICOLA", così da renderlo, nello more della approvazione del Regolamento urbanistico e delle successive fasi della programmazione e regolamentazione dell'intero territorio comunale, più aderente alle esigenze che man mano vengono evidenziate dalle attività economiche che sono finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero dalla ricezione ed ospitalità legate all'uso agricolo del Territorio;
- Che tale necessità si impone anche con un forte aspetto sociale ed economico, se si pensa che talune attività fra quelle ricomprese concorrono alla formazione del reddito delle popolazioni che traggono dall'uso sostenibile del territorio una fonte di reddito per se e le loro famiglie;
- Che, inoltre, talune attività possono essere oggetto di provvidenze economiche previste per Legge rispetto alle quali l'Amministrazione comunale intende assumere un ruolo attivo e propositivo non facendosi trovare impreparata, affinché si verifichi un utilizzo proficuo delle stesse da parte delle iniziative aventi diritto, in quanto, stante la fase di perdurante crisi economica in atto, queste provvidenze possono risultare un utile volano economico per i Cittadini di Miglionico;

DATO ATTO

1. Che, per quanto riguarda le Zone AGRICOLE "E", vi è da osservare come nel corso degli anni si è andata modificando la concezione del mondo agricolo, adattandola alla reale e più attuale situazione del settore economico e dei suoi operatori, e che vede la figura dell'Imprenditore Agricolo non più come originariamente espressa nell'art.2135 del Codice Civile, ma nella mutata forma che allo stesso ha conferito l'art.1 c.1 del D.L.vo n°228 del 18 maggio 2001, come un vero e proprio fruitore di un più largo ventaglio di opportunità offerte dall'impiego della risorsa rurale;
2. Che, la figura dell'Imprenditore agricolo per conseguenza, delle modifiche intervenute all'art. 2135 del C.C. risulta individuato come colui che esercita attività connesse all'agricoltura quali quelle *"..... esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."*
3. Che, inoltre, lo stesso orientamento è, negli anni, già in essere nella disciplina Urbanistico-Edilizia delle Zone Agri per quel che riguarda l'uso a fini Agrituristici e di Turismo Rurale delle zone Agricole, come da Legge Regione Basilicata n.17 del 25.02.2005 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.G.R. n°1753 del 30

agosto 2005, nonché secondo quanto stabilito dal Regolamento del Turismo Rurale in applicazione del Titolo II della L.r. n°17 del 25.02.2005;

4. Che, per quanto riguarda le attività riconducibili all'Agriturismo:
 - i. l'art. 7c.1 secondo periodo della L.r. n.17 del 25.02.2005 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.G.R. n°1753 del 30.08.2005 all'art. 11c.1 secondo capoverso, nell'ambito della utilizzazione degli immobili da poter utilizzare per attività di Agriturismo, considera possibile la edificazione di nuovi volumi in termini di adeguamento igienico-sanitari delle strutture esistenti rivolta ad un uso più funzionale delle stesse e quindi verso un uso più completo ed esaustivo delle finalità previste dalla stessa Legge regionale;
 - ii. l'art.9 della L.r. n.17 del 25.02.2005 stabilisce i requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare in ordine alle Norme igienico – sanitarie, anche con riferimento alle attività di produzione e commercializzazione, finalizzate all'attività Agrituristica, delle aziende agricole;
 - iii. che, al fine di consentire un uso più conforme alla finalità della Legge in tema di adeguamento igienico sanitario, anche rispetto alla produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti e bevande, al riguardo della possibilità di poter ottenere un più adeguato uso di nuove volumetrie da regolamentare, occorre procedere ad una migliore definizione delle stesse, sia con riferimento alla loro fonte e reperibilità che, ove occorra al loro effettivo dimensionamento;
5. Che, per quanto riguarda le attività riconducibili al Turismo rurale, nell'ambito di queste possono essere esercitate *"..... tutte le attività sportive finalizzate alla corretta fruizione del territorio nel rispetto dell'ambiente quali a mero titolo di esemplificativo equitazione ed equiturismo, cicloturismo, percorsi vita, tiro con l'arco, free-climbing, pesca sportiva. Le attività sportive di turismo rurale possono essere svolte in maniera autonoma o in connessione con le altre attività"* così come recita il citato Regolamento del Turismo Rurale in applicazione del Titolo II della L.r. n°17 del 25.02.2005;

DATO ATTO

6. Che, sull'oggetto di cui alla presente proposta di Deliberazione, è intervenuta un fase interlocutoria con gli Uffici Regionali competenti in materia di Urbanistica ed Ambiente, i quali, dapprima con la nota prot. n.211417/19AD del 12.12.2014 registrata al protocollo dell'Ente al n.9778 in data 22.12.2014, e successivamente con nota definitiva prot. n.32156/19AD del 18.02.2015, registrata la protocollo del Comune di Miglionico al n.1303 in pari data, manifestavano un positivo parere circa la compatibilità con l'attuale Norma di attuazione della Zona "AGRI" del comune di Miglionico come definita dal vigente Piano di fabbricazione degli interventi riconducibili alla fattispecie di cui al punto 5. che precede, previo adozione di un iter procedurale che prevedesse l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Norme ad integrazione e completamento di quelle in vigore nel vigente Piano di fabbricazione al riguardo della Zona "AGRI", e successivo invio all'Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata della copia di detta Deliberazione di Consiglio Comunale;
7. Che, per quanto riguarda gli interventi di Agriturismo la Legge regionale n.17 del 25.02.2005, all'art.7 c.5 con espresso richiamo all'art.17 del d.P.R. n.380/2001 stabilisce precise Norme circa il pagamento degli Oneri concessori per detta fattispecie;
8. Che, per quanto riguarda gli interventi di Turismo rurale, la Legge regionale n.17 del 25.02.2005, all'art. 24 c.4 con espresso richiamo all'art.19 del d.P.R. n°380/2001, stabilisce precise Norme circa il pagamento degli Oneri concessori per detta fattispecie;

CONSIDERATO

- Che il vigente Piano di fabbricazione per quanto riguarda le zone AGRI del territorio comunale così ne attua la previsione :

DESTINAZIONE DI ZONA: ZONA " E " O ZONA AGRICOLA

- a)- Sono ammesse costruzioni al servizio dell'economia agricola, case coloniche, magazzini, stalle tettoie, nonché in via eccezionale impianti produttivi legati all'utilizzazione del suolo per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed affini.-
- b)- Per le abitazioni è prescritta la massima densità fondiaria in 0,03 mc /mq. Per quelle attività produttive legate all'utilizzazione del suolo, per depositi si può raggiungere l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,07 mc/mq.-
- c)- L'altezza massima per le abitazioni non può superare i metri 8,00 . Sono consentite altezze maggiori di mt. 8,00 qualora tali maggiori altezze siano richieste da precise necessità di ordine tecnico per la realizzazione di particolari strutture attinenti all'attività agricola.-
- d)- Numero dei piani fuori terra 2;
- e)- La distanza tra i vari corpi di fabbrica non deve essere inferiore al doppio dell'altezza del fabbricato più alto e mai inferiore a mt. 10,00. Quella dai confini in assoluto invece, è di 6 mt;
- f)- Deve essere destinato a parcheggio una superficie non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione;
- g)- Indice di copertura mq/100mq. 1 : 40 ;
- h)- La distanza delle costruzioni dalle strade vicinali non può essere inferiore a mt. 20,00 da ciglio della strada e comunque secondo il D.M. dell'1.4.1968 n.1444.-

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 21.04.2008, sono stati aggiornati i contributi per il rilascio di titoli abilitativi ai sensi dell'art.16 del d.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. che, fatti salvi i casi previsti per la riduzione o esoneri dal contributo di costruzione contemplati previste dall'art.17 dello stesso d.P.R. n°380/2001, stabilisce le tabelle da applicare per le singole zonizzazioni tra cui è presente anche la Zona "E" – Agricola;
- Che, con riferimento alle attività di Agriturismo, la determinazione degli Oneri concessori per l'ottenimento ed il ritiro dei titoli abilitativi ai sensi del d.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. , si ritengono assorbite nelle previsioni della D.C.C. n° 5 del 21.04.2008;
- Che, con riferimento alle attività per Turismo rurale, collaterali alle attività agricole direttamente dipendenti dall'utilizzo del territorio, quali quelli previsti dall'art.6 del Regolamento del turismo rurale in applicazione del Titolo II della L.r. 25.02.2005 n.17 di cui al punto 3. che precede, occorre prevedere un congruo contributo afferente gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione ;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 49 del sopracitato decreto è stato chiesto ed ottenuto il parere favorevole sulla proposta, inserito anche a tergo del presente atto:

- del responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli e palesi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. La narrativa che precede è parte integrante della presente Deliberazione;
2. Di prendere atto che, sull'oggetto di cui alla presente Deliberazione, è intervenuta un fase interlocutoria con gli Uffici Regionali competenti in materia di Urbanistica ed Ambiente, i quali manifestavano un positivo parere circa la compatibilità con l'attuale Norma di attuazione della Zona "AGRI" del comune di Miglionico come definita dal vigente Piano di fabbricazione degli interventi riconducibili alla fattispecie di cui al punto 5. che precede, previo adozione di un iter procedurale che prevedesse l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Norme ad integrazione e completamento di quelle in vigore nel vigente Piano di fabbricazione al riguardo della Zona "AGRI", e successivo invio all'Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata della copia di detta Deliberazione di Consiglio Comunale;
3. La norma che regolamento la edificazione nel vigente Piano di fabbricazione per quanto riguarda le zone AGRI del territorio comunale è così specificata, integrata e completata:

DESTINAZIONE DI ZONA: ZONA " E" O ZONA AGRICOLA

- a)- Sono ammesse costruzioni al servizio dell'economia agricola, case coloniche, magazzini, stalle tettoie, nonché in via eccezionale impianti produttivi legati all'utilizzazione del suolo per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed affini.-
- b)- Per le abitazioni è prescritta la massima densità fondiaria in 0,03 mc /mq. Per quelle attività produttive legate all'utilizzazione del suolo, per depositi si può raggiungere l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,07 mc/mq.-
- c)- L'altezza massima per le abitazioni non può superare i metri 8,00 . Sono consentite altezze maggiori di mt. 8,00 qualora tali maggiori altezze siano richieste da precise necessità di ordine tecnico per la realizzazione di particolari strutture attinenti all'attività agricola.-
- d)- Numero dei piani fuori terra 2;
- e)- La distanza tra i vari corpi di fabbrica non deve essere inferiore al doppio dell'altezza del fabbricato più alto e mai inferiore a mt. 10,00. Quella dai confini in assoluto invece, è di 6 mt;
- f)- Deve essere destinato a parcheggio una superficie non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione;
- g)- Indice di copertura mq/100mq. 1 : 40 ;
- h)- La distanza delle costruzioni dalle strade vicinali non può essere inferiore a mt. 20,00 da ciglio della strada e comunque secondo il D.M. dell'1.4.1968 n.1444;
- i)- **E' consentita, per le Attività Agrituristiche che presentano fabbricati o porzioni di fabbricati in fase di completamento, ricompresi nelle planimetrie allegare all'Atto di iscrizione nello speciale Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, la facoltà di completare le volumetrie secondo gli standard propri della zona AGRI – (Zona E), definiti inderogabilmente ai punti che precedono. Tali volumetrie dovranno essere vincolate, attraverso un uso razionale delle stesse, alla tutela dei requisiti igienico – sanitari delle stesse Attività. Tale obiettivo risulta conseguito conferendo alle volumetrie nascenti la destinazione d'uso finalizzata alla salvaguardia dei cicli di produzione, conservazione, trasformazione e confezionamento di prodotti aziendali così come prevede la L.r. n.17 del 25.02.2005 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.G.R. n°1753 del 30.08.2005;**
- l)- **E' consentito, nell'ambito delle attività riconducibili al Turismo Rurale di cui al Titolo II della L.r. n.17 del 25.02.2005 e del relativo Regolamento di Applicazione, la possibilità di realizzare nelle zone AGRI (Zona E) del territorio comunale iniziative del tipo previsto dall'art. 6 ultimo capoverso del citato Regolamento di Applicazione del Turismo rurale ai sensi del Titolo II della L.r. n.17 del 25.02.2005 "strutture sportive rurali". Tali attività potranno realizzarsi nelle zone particolarmente vocate da un punto di vista ambientale paesaggistico e possono essere ricomprese tra le seguenti: equitazione ed equiturismo, cicloturismo, percorsi vita, tiro con l'arco, free climbing, pesca sportiva, parchi avventura. Nell'ambito di tali attività, sono consentiti piccole volumetrie infrastrutturazioni quali capanni, servizi, piccoli ricoveri e depositi, nella misura strettamente necessaria alla gestione dell'attività e secondo gli standard propri della zona AGRI – (Zona E), definiti inderogabilmente ai punti che precedono;**

4. Di dare atto che, con riferimento alle attività di Agriturismo, le determinazioni degli Oneri concessori per l'ottenimento ed il ritiro dei titoli abilitativi ai sensi del d.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. , si ritengono assorbite nelle previsioni della D.C.C. n° 5 del 21.04.2008;
5. Di dare atto che, con riferimento alle attività di Turismo rurale, le determinazioni degli Oneri concessori per l'ottenimento ed il ritiro dei Titoli abilitativi, ai sensi del d.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. , si ritengono assorbite nelle conferenti previsioni della D.C.C. n° 5 del 21.04.2008, incrementate del 25%, che pertanto vengono come di seguito rideterminate per la fattispecie di cui al presente punto :
 - quota la quota afferente sia all'incidenza degli Oneri di Urbanizzazione di cui al punto 1.a (Nuove costruzioni) Zona C ed ALTRE passa da €/mc. 3.68 ad €/mc. 4.60;
 - quota afferente l'incidenza del Costo di Costruzione passa da €/mq.250.80 a €/mq.313.50;

6. Di inviare copia della presente Deliberazione alla Regione Basilicata, Dipartimento Assetto del Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Trasporti – Ufficio urbanistica e Tutela del paesaggio Sede di Matera, per la presa d'atto e deposito;
7. La presente Deliberazione entra in vigore a far data dall'undicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della stessa da parte della Regione Basilicata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente
Con separata e conforme votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA

Ha espresso parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

f.to: Ing. Montesano Berardino

Il Sindaco alle ore 19,33 pone ai voti una breve sospensione che viene approvata all'unanimità.